



SETTORE VI

Ambiente, Energia e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

Fax 0932 676438 - E-mail g.giuliano@comune.ragusa.gov.it

ORDINANZA N° 643 /R.O.S. DEL 29-06-2017

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la proroga del servizio di igiene ambientale nel comune di Ragusa all'impresa ecologica Busso Sebastiano s.r.l. **fino al 30/09/2017.**

IL SINDACO,

PREMESSO

- che il servizio di igiene ambientale è attualmente espletato nel Comune di Ragusa dall'impresa Ecologica Busso Sebastiano S.r.l. in forza di un contratto stipulato dall'ATO Ragusa Ambiente n.29788 di repertorio del 26/03/2008 e con scadenza il 31/03/2010, prorogato in forza di proroghe tecniche concesse dall'ATO Ragusa Ambiente, da Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti emesse ai sensi dell'art.191 del D.lgs. 152/06, e, ipso iure, dall'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti n.°151 del 14/11/2011, dall'ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza rifiuti n.110 del 19/09/2012, dall'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n.°250 del 31/12/2012, dalla L.R. n.°3 del 9/01/2013 fino a quando le S.R.R. saranno operative, da Ordinanza Sindacale contingibile e urgente e da successiva proroga tecnica fino al 31/03/2015, da successiva Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.315 del 01/04/2015 fino al 30/06/2015, da Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.855 del 30/06/2015 fino al 30/09/2015, da Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.1061 del 29/09/2015 fino al 31/12/2015, da Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.1649 del 28/12/2015 fino al 31/03/2016, da Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.707 del 29/03/2016 fino 31/05/2016, da Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.876 del 01/06/2016 fino al 30/09/2016, da Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.1213 del 28/09/2016 fino al 31/12/2016, da Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.1754 del 21/12/2016 fino al 28/02/2017, da Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 195 del 23/02/2017 fino al 30/04/2017, da Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 305 del 28/04/2017 fino al 31/05/2017 e, da ultimo con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 473 del 24/05/2017 fino al 30/06/2017;
- che, inoltre, allo stato, la S.R.R. relativa all'ATO 7 RG cui appartiene la provincia di Ragusa malgrado sia stata costituita e commissariata non è ancora pienamente operativa e quindi non ha provveduto a iniziare le procedure per l'affidamento del servizio di igiene ambientale a livello di ambito;

CONSIDERATO

- che il Comune di Ragusa in applicazione del comma 2 ter dell'art.5 della L.R. n. 9/2010 così come inserito dall'art.1 comma 2 della L.R. n.°3/2013 intende sfruttare la possibilità per i comuni, in forma singola o associata, di procedere, secondo le modalità consentite dall'art.30 del decreto Legislativo 18/08/2000 n.°267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, all'affidamento, alla organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati;
- che allo stato attuale il piano d'ambito redatto dalla SRR ATO7RG, relativo alla provincia di Ragusa è stato considerato conforme al Piano Regionale dei rifiuti, giusto parere trasmesso dal Dipartimento Acqua e Rifiuti, Servizio V – Assessorato all'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità con nota n.31422/S5 del 20/07/2016 di cui ha preso atto la S.R.R. con verbale del C.d.A. n.38 del 13/10/2016;
- che in data 04/04/2013 sono state pubblicate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti, le linee guida per la redazione dei Piani D'Ambito;
- che in data 23/05/2013 con il prot. n.°1290 è stata emanata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità la Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti avente per oggetto "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito che tra l'altro prevede nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito, considerata la situazione emergenziale riguardante la raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia, nonché l'approssimarsi della cessazione definitiva delle attività in capo alle Società d'Ambito (prevista per il 30 Settembre 2013), l'individuazione di un iter finalizzato ad avviare tempestivamente il disegno organizzativo definito dall'art.5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, con particolare riferimento all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto da parte dei comuni;
- che tale iter prevede nelle more dell'adozione dei piani d'ambito da parte delle S.R.R. che i comuni possono, determinare la perimetrazione delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) costituite anche dal singolo comune; redigere i piani di intervento

per l'organizzazione del servizio di igiene ambientale, sottoscrivere eventualmente con gli altri comuni le ARO e avviare quindi le procedure di affidamento del servizio;

ATTESO

- Che con atto della Giunta Municipale n.º492 del 03/12/2013 il Comune di Ragusa ha proposto al Consiglio Comunale la costituzione in ARO singola, atto iniziale per pervenire all'affidamento del nuovo servizio di igiene ambientale a Ragusa;
- Che il Consiglio Comunale con delibera n.64 del 19/12/2013 ha ratificato la suddetta costituzione;
- Che successivamente sono state avviate le procedure per pervenire all'affidamento all'esterno a soggetto specializzato nel settore della progettazione del piano di intervento e del nuovo servizio di igiene ambientale per il Comune di Ragusa;
- Che nelle more si è proceduto a bandire una procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene ambientale per mesi sei prorogabili di ulteriori sei mesi, che però è andata tecnicamente deserta;
- che ad oggi si è proceduto a consegnare in via d'urgenza la progettazione del piano di intervento e del nuovo servizio di igiene ambientale alla ditta che si è aggiudicata il bando succitato;
- che la suddetta ditta ha consegnato in via definitiva il piano di intervento;
- che in data 04/05/2015 il suddetto piano di intervento è stato inviato alla Regione per l'approvazione, propedeutica a mandare in gara il nuovo servizio di igiene ambientale, dopo le contrattazioni fra l'Amministrazione e le parti sociali;
- che nelle more dell'approvazione la ditta aggiudicataria del servizio di progettazione degli atti di gara del servizio di igiene ambientale ha inviato gli stessi all'Amministrazione che ha iniziato le contrattazioni con le parti sociali, pertanto i tempi previsti per l'approvazione degli elaborati di gara da parte dell'organo comunale competente e quelli necessari per l'espletamento della gara sono sicuramente superiori a tre mesi;
- che con D.D.G. n.1121 del 27/07/2015 la Regione ha approvato il piano di intervento relativo all'ARO Ragusa;
- che con protocollo n.71193 del 07/09/2015 la ditta aggiudicataria ha trasmesso bozza dei documenti di gara che sono stati oggetto di verifica da parte di questa Amministrazione;
- che in data 26/10/2015 a seguito delle valutazioni di questo ufficio la ditta che ha redatto gli atti del progetto li ha trasmessi ufficialmente al RUP;
- che nella medesima data si è proceduto alla verifica e validazione del progetto ai sensi dell'art.112 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e dell'art.280 comma 2 e art.55 del DPR 207/10;
- che pertanto, nella considerazione che la direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n.21378 del 14/05/2015, emanata dall'Assessore Regionale all'Ambiente, prevede che la competenza per l'approvazione del Capitolato speciale di appalto e del quadro economico è del Consiglio Comunale previa rilascio conformità dei documenti di gara da parte della S.R.R.;
- che in data 27/10/2015 con prot.89139 i suddetti atti progettuali sono stati inviati alla S.R.R. per la relativa verifica;
- che in data 05/11/2015 con prot. n.639 acquisita al protocollo del Comune in data 92965 del 06/11/2015 la SRR ha trasmesso il relativo nulla osta ai sensi del punto 1, comma 8 della Direttiva Assessoriale prot. n.21378 del 14/05/2015;
- che con delibera n.462 del 12/11/2015 la Giunta Municipale ha trasmesso al Consiglio Comunale i suddetti atti tecnici per l'approvazione;
- che con delibera n.85 del 17/12/2015 il Consiglio Comunale ha approvato gli atti di che trattasi;
- che con determinazione dirigenziale n.2948 del 28/12/2015 il Dirigente ha preso atto dell'approvazione degli atti di gara da parte del C.C. e ha dato mandato al dirigente competente di procedere alla predisposizione e alla approvazione del bando di gara, nominando il suddetto ufficio referente nei confronti dell'UREGA di Ragusa cui compete l'espletamento della gara di che trattasi ai sensi dell'art.15 comma 1 della L.R. n.9 del 08/04/2015;
- che a seguito di interlocuzioni con gli uffici dell'UREGA si è pervenuti alla definizione del Bando di gara e del relativo Disciplinare di gara adeguati a quelli tipo emanati dal Dipartimento regionale Acque e Rifiuti;
- che con determinazione dirigenziale n.417 del 09/03/2016 è stato approvato il Bando di Gara e Relativo Disciplinare che in data 19/03/2016 è stato pubblicato sulla G.U.E. e sul sito istituzionale del Comune di Ragusa ed è stato inviato alla GURS e ai quotidiani previsti dalla normativa (2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale), pertanto la data ultima di presentazione delle offerte presso l'UREGA Ragusa è stata fissata per giorno 9/05/2016;
- che si è insediata presso l'UREGA Ragusa la commissione di gara che ha operato velocemente al fine di pervenire all'aggiudicazione provvisoria della gara;
- che in data 24/01/2017 la commissione dell'UREGA appositamente riunita ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria, cui sono seguite da parte del RUP le necessarie verifiche di legge inerenti il soggetto anzidetto;
- che all'esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente, con Determinazione Dirigenziale n. 620 del 06/04/2017 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del servizio integrato di igiene urbana della durata di anni set.e;
- che il TAR di Catania a seguito del ricorso della 2^ classificata, acquisito al prot. 57608 del 12/05/17, per l'annullamento – previa sospensione cautelare - della sopracitata determinazione di aggiudicazione definitiva e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, si è pronunciato il 07/06/2017 non concedendo la sospensiva in quanto ha *“Ritenuto che ad un primo esame, tipico della fase cautelare, il ricorso principale non presenta convincenti argomenti volti a sostenere la fondatezza e considerata comunque la complessiva difficoltà delle questioni poste all'esame del collegio con ambedue i gravami, tale da rendere necessario un adeguato approfondimento della fase propria di merito”*, fissando l'udienza per la trattazione del merito in data 13/12/2017;
- La 2^ classificata ha avanzato ricorso in appello alla suddetta Ordinanza del Tar di Catania, presso il CGA della Regione Sicilia il quale presumibilmente si pronuncerà non prima del 05/07/2017;

- che sono inoltre ancora in corso le verifiche previste dalla normativa vigente propedeutiche alla stipula del contratto, cui seguirà, nei tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto e/o disciplinare di gara, la consegna del servizio da parte del DEC e che tale lasso di tempo è di circa 2 mesi, considerato che tra la stipula del contratto e la consegna del servizio potranno intercorrere fino a 45 giorni, necessari all'impresa aggiudicataria per formalizzare tutti i relativi contratti di acquisto per la fornitura dei mezzi e delle attrezzature previste nell'offerta tecnica;
- che comunque avviare il servizio nel periodo estivo, ancorchè a Settembre, non è sicuramente consigliabile in quanto da un lato la maggior parte delle persone residenti nel capoluogo si trasferiscono nella frazione balneare di Marina di Ragusa e limitrofe e pertanto non si potrebbe avviare compiutamente la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata porta a porta e nello stesso tempo la campagna di comunicazione e informazione prevista avrebbe un impatto inferiore e potrebbe pregiudicare l'intero progetto del servizio;
- che inoltre pendendo tali ricorsi nelle sedi giurisdizionali competenti, stipulare il contratto e consegnare il servizio, nelle more della definizione degli stessi, soprattutto per quanto riguarda il ricorso al CGA appare quantomeno inopportuno e pericoloso in quanto in caso di accoglimento del ricorso si potrebbero determinare a carico del Comune di Ragusa anche gravi danni derivati da richieste di risarcimento da parte dell'impresa soccombente nel caso avesse già avviato il servizio e quindi proceduto ad avviare gli acquisti dei mezzi e delle attrezzature previsti nella sua offerta tecnica;
- che appare pertanto evidente che, visti i tempi necessari per la definizione della richiesta di sospensiva da parte del CGA e per le verifiche, la stipula del contratto e quanto previsto nei documenti tecnici di gara, e nella considerazione che per quanto anzidetto non è consigliabile avviare il nuovo servizio nel periodo estivo, i tempi minimi per pervenire alla consegna del servizio di igiene urbana alla nuova ditta sicuramente non saranno inferiori a mesi 3 (tre);
- che il Presidente della Regione Sicilia ha emanato giorno 27/09/2013 l'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 8/Rif e successive proroghe, l'ultima la 26/rif del 01/12/2016, che fino al 30/05/2017 prevede il ricorso a speciali forme di gestione di rifiuti costituendo un apposito ufficio presso la Regione Sicilia – Assessorato acqua e rifiuti con il successivo rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Sicilia.
- che l'art 4 della Ordinanza prevede che nel caso in cui il servizio sia gestito dai Consorzi o Società d'Ambito o dai Comuni mediante esternalizzazione a terzi (come nel caso del Comune di Ragusa), il Commissario Straordinario dovrà verificare che la continuità del servizio venga garantita dalle SRR o dai comuni in forma singola o associata nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale artt. 7 e 9 della L.R. 9/2010 e ss. mm. e ii. e dell'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06/08/2013;
- che con ordinanza contingibile e urgente n.20/rif del 14/07/2015 il Presidente della Regione Sicilia ha prorogato la gestione liquidatoria fino al 15/01/2016 e, successivamente, con ulteriore ordinanza contingibile e urgente n. 1/rif del 14/01/2016 ha ulteriormente prorogato la suddetta gestione fino al 31/05/2016, con ulteriore ordinanza contingibile e urgente firmata congiuntamente dal Presidente della Regione e del Ministro dell'Ambiente n. 5/rif del 07/06/2016 la suddetta proroga è stata estesa al 30/11/2016 e con ulteriore ordinanza contingibile e urgente n.26/rif del 01/12/2016, la suddetta proroga è stata estesa al 30/05/2017;
- che al momento la S.R.R. di Ragusa non è ancora pienamente operativa;
- che l'attuale servizio di igiene ambientale scade il 30/06/2017 e trattandosi di un servizio pubblico e attività di pubblico interesse deve essere garantita la sua continuità dopo la suddetta data;
- che la normativa vigente non consente la concessione di una eventuale proroga tecnica nelle more che si concluda l'iter di affidamento del nuovo servizio di igiene ambientale in quanto il servizio è già in proroga da più di sei mesi;
- che l'attuale servizio è gestito dal Comune di Ragusa;
- che quindi si ritiene opportuno procedere a una a una proroga del contratto in essere non oltre il 30/09/2017, vista anche la complessità del servizio che non si presta a eventuali procedure negoziate con affidamenti di breve durata e comunque, ritenendo che mantenendo lo stesso contratto sicuramente si perviene a un maggiore risparmio quantomeno per il costo del lavoro previsto nello stesso che è quello di Febbraio 2015;

EVIDENZIATO,

- che la possibile interruzione del servizio di igiene ambientale che tra l'altro prevede la raccolta, il trasporto e lo spazzamento dei rifiuti nell'ambito del territorio comunale si tradurrebbe immediatamente in un potenziale pericolo per la salute e l'igiene, nonché per la sicurezza e l'incolumità pubblica infatti:
- che già dal 01/07/2017 i cassonetti stradali non potranno più essere svuotati, pertanto i rifiuti andrebbero ad ammassarsi al ritmo continuo di 80 ton. al giorno sulle strade in prossimità dei cassonetti, laddove è prevista la raccolta di prossimità e in ogni zona delle strade, con prevalenza sui marciapiedi, agli incroci tra le vie, laddove viene effettuata la raccolta differenziata porta a porta;
- che i residui biodegradabili presenti nei rifiuti inizierebbero velocemente a fermentare producendo biogas e percolato. Quindi il fetore in prossimità di tali cumuli di rifiuti che, vista la distanza mediamente intercorrente tra i cassonetti (circa 100 m), andrebbero praticamente a creare già dopo pochissimi giorni un continuum tra i cassonetti e sui marciapiedi, diventerebbe insopportabile mentre il percolato andrebbe a scorrere sui marciapiedi e sulle strade per raccogliersi nella rete fognaria inquinando i reflui fognari. Infatti il percolato di rsu è altamente inquinante soprattutto per la presenza di metalli pesanti, ciò finirebbe per danneggiare il depuratore comunale e ciò si tradurrebbe in un immediato inquinamento del fiume Irmínio in cui vengono scaricati i reflui dopo la depurazione;

- che la superiore precaria situazione igienico-sanitaria determinerebbe un enorme proliferare di topi, e altri parassiti ed insetti che in poco tempo invaderebbero le strade e l'aria entrando nelle abitazioni dei cittadini con possibile pericolo di diffusione di epidemie;

- che vista la suddetta situazione, non è da escludere che la popolazione stanca di tale stato di cose appiccherebbe il fuoco a tali cumuli di rifiuti, come è avvenuto in situazioni analoghe in altre città, e ciò in particolari situazioni di combustione, non proprio rare, potrebbe generare diossina, sostanza altamente velenosa per chi la respira e quindi per la popolazione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza ad eliminare la situazione di potenziale rischio sopra descritta al fine di evitare possibili pericoli per la salute dell'intera cittadinanza;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978 n.°833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/8/2000 n.°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. e ii. che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

Per motivi contingibili e urgenti esposti su in premessa che si intendono espressamente richiamati:

1) Alla impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l.- c/da Monterotondo S.P.n.59 – 97010 Giarratana di continuare ad espletare il servizio di igiene ambientale nel Comune di Ragusa, compreso l'ampliamento della raccolta differenziata porta a porta nella zona sud-ovest di Ragusa avviata con ordinanza sindacale n. 388 del 30/03/2011, dal 01/07/2017 e fino al 30/09/2017 e comunque fino alla avvenuta operatività della nuova gara in itinere, nel caso si ritenesse necessario procedere alla sua consegna, o a seguito di nuove determinazioni dell'ATO, delle S.R.R. o del Commissario Straordinario nominato a seguito della Ordinanza n.°8/Rif/2013 del Presidente della Regione e successive proroghe, qualora avvenissero prima della suddetta scadenza, agli stessi patti e condizioni del contratto vigente, ancorché in proroga fino al 01/07/2017;

2) Al Dirigente del Settore VI di Adottare apposita determinazione dirigenziale per l'impegno della spesa relativa;

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica a seguito di nuove disposizione che dovessero entrare in vigore o ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

In caso di accertata inadeguatezza e/o violazione a quanto disposto nella presente ordinanza, ne sarà data comunicazione alla Autorità Amministrativa e Giudiziaria competente.

La presente Ordinanza dovrà immediatamente essere notificata:

- all'Impresa Ecologica di Busso Sebastiano s.r.l. – c/da Monterotondo S.P. 59, 97010 Giarratana (RG);
- al Presidente del Collegio dei liquidatori di ATO Ragusa Ambiente s.p.a., Zona Industriale Centro Direzionale ASI, Edificio Uffici 5°p. – 97100 RAGUSA;
- al Presidente della S.R.R., ATO7 RG, presso Zona Industriale Centro Direzionale ASI Edificio Uffici 5°p. – 97100 RAGUSA;
- Al Commissario Straordinario della SRR ATO7 Ragusa di cui al D.P. n.526 del 09/03/2017 presso Zona Industriale Centro Direzionale ASI, Edificio Uffici 5°p. – 97100 RAGUSA;
- alla Prefettura di Ragusa
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ragusa
- al Dirigente del Settore VI
- Al dirigente del settore III di questo Comune;

3) Pubblicare copia della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione del sito istituzionale di questo

Comune.

Informa che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il dott. Ing. Giuseppe Giuliano, Dirigente del Settore VI di questo Comune;

Dalla Residenza Comunale, li

IL SINDACO

(Ing. Federico Piccitto)



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni dalla notifica dello stesso ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n.°1199.

E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica della stessa ai sensi della Legge 06/12/1971 n.°1034.

GG/ 